



**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

**Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione  
Sezione Banche dati e Analisi documentale**

---

**ATTI. N. 816**

**Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale  
“Legislazione turistica regionale”.**

**TESTI A FRONTE**

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

a cura di Laura Arcamone

Sezione Banche dati e Analisi documentale

**Novembre 2016**

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

---

<p align="center"><b>Atto n. 816</b></p> <p><b>Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Legislazione turistica regionale”.</b></p>	<p align="center"><b>L.R. 12 luglio 2013, n. 13</b></p> <p><b>Testo unico in materia di turismo.</b></p>
<p align="center"><b>TITOLO I</b></p> <p align="center"><b>PRINCIPI GENERALI</b></p> <p align="center"><b>Capo I</b></p> <p><b>Principi, finalità, funzioni amministrative e operative</b></p>	<p align="center"><b>TITOLO I</b></p> <p align="center"><b>Principi generali</b></p> <p align="center"><b>Capo I</b></p> <p align="center"><b>Principi, finalità, funzioni amministrative</b></p>
<p align="center"><b>Art. 1</b></p> <p align="center"><b>(Oggetto)</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 1</b></p> <p align="center"><b>Oggetto.</b></p>
<p>1. La presente legge disciplina la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo nel rispetto dello Statuto regionale.</p>	<p>1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di leggi regionali in materia di turismo.</p>
<p align="center"><b>Art. 2</b></p> <p align="center"><b>(Principi e finalità)</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 2</b></p> <p align="center"><b>Principi e finalità.</b></p>
<p>1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria; promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.</p>	<p>1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.</p>
	<p>2. La Regione informa la propria azione programmatica ed amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese). In particolare la Regione, negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, nonché la concessione di benefici in materia di turismo, non può introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei soggetti di cui al comma 4 senza contestualmente ridurre o eliminarne altri, per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.</p>
	<p>3. Il presente testo unico disciplina l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo.</p>
<p>2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:</p>	<p>4. Il presente testo unico persegue, in particolare, le seguenti finalità:</p>
<p>a) la valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate, attuate anche mediante il coordinamento dei sistemi di offerta territoriali;</p>	<p>a) la tutela e la valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate;</p>
<p>b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando lo strumento della concertazione con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con le loro forme associative e di rappresentanza, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;</p>	<p>b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando al massimo il metodo della concertazione;</p>
<p>c) la promozione e la valorizzazione, nel rispetto della normativa statale, dei percorsi, dei prodotti e degli itinerari tematici omogenei che interessano in tutto o in</p>	

parte, il territorio regionale, con particolare riguardo agli itinerari turistico-culturali nonché agli itinerari della fede di cui all'articolo 175, comma 1, lettera e) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), ivi compresi i cammini di pellegrinaggio;	
d) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica, anche attraverso la valorizzazione di processi di sviluppo della qualità e dell'innovazione di prodotto e di processo delle destinazioni turistiche, nonché la promozione della domanda;	c) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica, nonché la promozione della domanda;
e) il miglioramento dell'offerta relativa all'ospitalità rivolta ai pellegrini;	
f) la tutela e la soddisfazione del turista;	d) la tutela e la soddisfazione del turista;
g) la promozione e la qualificazione dell'accoglienza con particolare riguardo alla sostenibilità ed alla accessibilità;	e) la promozione e l'incentivazione dell'accoglienza con particolare riguardo alle persone diversamente abili;
h) l'incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;	f) l'incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;
i) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;	g) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;
l) la progettazione e realizzazione di azioni e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale;	h) la formazione di progetti e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale.
m) la valorizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica;	
n) la realizzazione di un sistema informativo di marketing sul turismo orientato al supporto delle azioni di Regione, enti locali e operatori privati.	
<b>Art. 3 (Funzioni della Regione)</b>	<b>Articolo 3 Funzioni della Regione.</b>
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in particolare:	1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dal presente testo unico, e in particolare:
a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;	a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;	b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;
c) stabilisce i principi ed i criteri per la promozione turistica dell'Umbria e individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;	i) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;
d) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;	c) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;
e) promuove accordi con altre Regioni e con enti, anche ecclesiastici, per lo sviluppo di itinerari tematici, turistico-culturali e religiosi;	

f) favorisce e sostiene le iniziative realizzate da enti pubblici o da soggetti privati o da soggetti privati-pubblici associati volti alla valorizzazione delle eccellenze turistiche. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina i criteri e le modalità di sostegno;	
g) promuove e sostiene la riqualificazione delle strutture ricettive;	
h) determina criteri e standard di qualità delle strutture e svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità;	d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli standard di qualità delle strutture; <b>(Vedi anche in corrispondenza dell'art. 3, comma 3, lett. a) del disegno di legge)</b>
i) disciplina i servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 10;	e) stabilisce indirizzi, criteri e standard dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;
l) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario;	m) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario.
m) realizza, studi ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;	<b>L'articolo 11 Osservatorio regionale sul turismo al comma 1 lett. a)</b> prevede che La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per: a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;
n) svolge attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione;	<b>L'articolo 11 Osservatorio regionale sul turismo al comma 1 lett. b)</b> prevede che La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per: b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.
o) effettua la vigilanza e il controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, sull'esercizio delle professioni turistiche prive della segnalazione certificata di inizio attività o di altro titolo abilitante;	f) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alle lettere d) ed e);
p) effettua la vigilanza e il controllo sulle attività connesse alla statistica sul turismo.	<b>L'articolo 6 Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni al comma 1, lett. g)</b> prevede che I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata mediante le unioni speciali di comuni, le seguenti funzioni: g) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere o) e p) sono esercitate anche mediante convenzioni con enti locali in forma singola o associata o con altri soggetti pubblici ivi compresi i Corpi di Polizia.	
	<b>Articolo 4 Funzioni delle Province.</b>
	1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di

	concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
	2. Le Province coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento in collaborazione con i Comuni singoli o associati.
3. La Regione esercita, altresì, le funzioni in materia di:	3. Sono conferite alle Province le seguenti funzioni amministrative in materia di:
	b) programmazione e attuazione della formazione professionale finalizzata all'esercizio delle professioni turistiche;
	<b>Articolo 3</b> <b>Funzioni della Regione.</b> <b>Comma 1</b>
a) classificazione e riclassificazione quinquennale delle strutture ricettive;	d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli standard di qualità delle strutture;
b) raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, le rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;	l) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;
	<b>Articolo 4</b> <b>Funzioni delle Province.</b>
c) professioni turistiche di cui Titolo V;	c) abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
d) agenzia di viaggio e turismo di cui Titolo IV, Capo I;	a) funzioni in materia di agenzia di viaggio e turismo;
e) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative di interesse locale;	d) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative nell'ambito di strumenti di interesse locale;
f) istituzione e gestione degli elenchi delle pro-loco di cui all'articolo 11 e delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 41.	e) istituzione e gestione dell'elenco delle proloco di cui all'articolo 14, la concessione e l'erogazione di contributi;
	f) istituzione e gestione dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali di cui all'articolo 59;
	g) istituzione e gestione dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 65;
	h) istituzione e gestione dell'elenco delle imprese professionali di congressi;
	i) istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche di cui all'articolo 69;
	l) istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 62.
4. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni europee.	2. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni comunitarie.

5. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppo Umbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppo Umbria S.p.A.).	3. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppo Umbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppo Umbria S.p.A.).
6. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'Information Communication Technology regionale. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale del turismo.	4. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'Information Communication Technology regionale. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale.
7. I soggetti pubblici che concorrono alla promozione turistica dell'Umbria e i soggetti che beneficiano di risorse pubbliche per qualsiasi iniziativa promozionale, devono uniformare la loro azione ai principi stabiliti dalla presente legge.	
<b>Art. 4 (Funzioni dei Comuni)</b>	<b>Articolo 5 Funzioni dei Comuni.</b>
	1. I Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni in materia di:	2. Ai Comuni, anche in forma associata, sono conferite le funzioni in materia di:
a) valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;	a) valorizzazione delle proprie risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
b) supporto all'organizzazione e allo sviluppo del prodotto turistico anche attraverso la valorizzazione dei centri storici ed il mantenimento del decoro urbano;	
c) supporto tecnico alla Regione per le funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b);	
d) funzioni tecnico amministrative di cui all'articolo 31;	
	<b>Articolo 6 Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni. Comma 1</b>
e) vigilanza e controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, sull'esercizio delle professioni turistiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera o);	g) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;
f) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco di cui all'articolo 11.	<b>Articolo 5 Funzioni dei Comuni c. 2</b> b) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco.
	<b>Articolo 6 Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni.</b>
2. Ai Comuni, in forma obbligatoriamente associata e con le forme associative previste dalla normativa vigente, sono	1. I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata mediante le unioni speciali di comuni, di seguito

conferite le seguenti funzioni:	Unioni speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), le seguenti funzioni:
a) servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 10;	a) informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e standard stabiliti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del presente testo unico. Al fine di garantire omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, ivi compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;
b) raccolta e diffusione delle informazioni di interesse regionale.	d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;
	b) integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la raccolta e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
	c) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera d) e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla Regione, ai fini della validazione dei dati ISTAT;
	e) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive e conseguente rilascio dei cartellini vidimati e della tabella riepilogo prezzi;
	f) raccolta e redazione delle informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;
	h) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica locale, approvati dalla Giunta regionale ed espressamente affidati all'Unione speciale.
<b>Art. 5 (Agenzie per le imprese)</b>	<b>Articolo 7 Agenzie per le imprese.</b>
1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sussidiarietà orizzontale, anche ai fini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), anche	1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sussidiarietà orizzontale, anche ai fini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della L.R. n. 8/2011, promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), anche



dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), anche costituite su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo.	costituite su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo.
	<b>Capo II</b> <b>Strumenti operativi</b>
<b>Art. 6</b> <b>(Masterplan triennale delle attività di promozione turistica e integrata)</b>	<b>Articolo 8</b> <b>Documento triennale di indirizzo strategico</b>
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dalla normativa regionale vigente e in coerenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale, approva, entro sei mesi dall'inizio dell'anno di riferimento, il Masterplan triennale delle attività di promozione turistica e integrata.	1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, adotta il documento triennale di indirizzo strategico e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il Masterplan delle attività di promozione turistica e integrata ha durata triennale, è aggiornato periodicamente e comunque almeno annualmente dalla Giunta regionale e contiene:	2. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 è aggiornato annualmente entro il mese di maggio dalla Giunta regionale e contiene:
a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;	a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;
b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;	b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;
c) la definizione degli obiettivi strategici e operativi di promozione turistica e integrata, in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata;	c) la definizione degli obiettivi strategici di promozione turistica;
d) la definizione degli obiettivi strategici e operativi per la qualificazione dell'offerta turistica e l'organizzazione dei prodotti turistici, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali;	
e) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;	d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;
f) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali;	e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali.
g) la definizione degli indicatori e del sistema di rilevazione per la valutazione dei risultati economici e dell'efficacia della spesa sia in termini quantitativi che qualitativi.	
	<b>Articolo 9</b> <b>Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata.</b>
3. La Giunta regionale con proprio atto, istituisce, quale strumento di confronto e di ausilio per il Masterplan di cui al presente articolo, un Coordinamento delle politiche di supporto al turismo ed alla promozione integrata.	1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal documento triennale di indirizzo strategico di cui all'articolo 8, approva entro il 31 ottobre, il Piano annuale di attività di promozione turistica e integrata per il successivo anno, di seguito Piano annuale di attività,

	<p>predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili indicate nel bilancio pluriennale.</p> <p>2. Nell'ambito del Piano annuale di attività vengono definiti i criteri ed i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste e per la gestione e rendicontazione delle risorse destinate.</p> <p>3. Il Piano annuale di attività è approvato previa acquisizione del parere del Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata di cui all'articolo 12.</p> <p>4. Le attività di promozione turistica e integrata, definite nel Piano annuale di attività, possono essere realizzate attraverso Sviluppumbria S.p.A. che provvede all'inserimento delle stesse nell'ambito del piano di attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2009.</p> <p>5. Sviluppumbria S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale, può collaborare con la struttura regionale competente in materia di turismo e con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata alla realizzazione di progetti di promozione turistica e integrata a carattere interregionale, nazionale e internazionale, anche in raccordo con enti e agenzie nazionali.</p> <p>6. Sviluppumbria S.p.A. relaziona semestralmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei termini previsti dal comma 2, lettera b) dell'articolo 4 della L.R. n. 1/2009.</p>
<b>Art. 7 (Attività di Film Commission)</b>	
1. La Regione esercita l'attività di Film Commission per l'Umbria.	
2. Per attività di Film Commission si intendono le azioni volte alla promozione dell'Umbria attraverso la realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze del territorio.	
3. La Giunta regionale nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, con proprio atto, disciplina l'organizzazione, i criteri e le modalità di svolgimento e sostegno a tali attività.	
<b>Art. 8 (Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte)</b>	<b>Articolo 3 Funzioni della Regione.</b>
1. È istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).	5. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune
2. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale considerando quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nello stesso, la	

<p>presenza, nel Comune richiedente, di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di strutture ricettive.</p>	<p>richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive.</p>
<p>3. L'elenco di cui al comma 1 è gestito dalla struttura regionale competente in materia di turismo.</p>	
	<p><b>Articolo 10</b> <b>Commissione per la promozione della qualità.</b></p>
	<p>1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione per la promozione della qualità, composta da esperti di comprovata esperienza in materia di qualità. La Commissione svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.</p> <p>2. La Commissione per la promozione della qualità di cui al comma 1 avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alla classificazione delle strutture ricettive;</li> <li>b) alla diffusione della cultura e della prassi della qualità in relazione ai servizi connessi con le attività turistiche, nonché in relazione ad altri servizi e attività dei territori;</li> <li>c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte delle Unioni speciali;</li> <li>d) all'adeguamento dei requisiti e degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e all'evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.</li> </ul> <p>3. La Commissione per la promozione della qualità, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, tiene conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) della qualificazione di operatori e imprenditori e della valorizzazione della loro professionalità;</li> <li>b) della qualità dell'accoglienza, anche in relazione alla certificazione delle imprese e del territorio, ivi compresa l'ecocompatibilità;</li> <li>c) della tutela e soddisfazione del turista;</li> <li>d) della qualità dell'informazione e della comunicazione.</li> </ul> <p>4. La Commissione per la promozione della qualità svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con l'Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche).</p> <p>5. Con norme regolamentari la Regione disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione per la promozione della qualità, nonché forme di coordinamento con l'attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 11.</p>
<p><b>Art. 9</b> <b>(Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive)</b></p>	
<p>1. È istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 8/2011. La Banca dati è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo.</p>	

2. La Banca dati di cui al comma 1 contiene anche le locazioni turistiche di cui al Titolo III.	
3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, criteri e procedure per la formazione, l'accesso e l'aggiornamento della Banca di cui al comma 1.	
	<b>Articolo 11</b> <b>Osservatorio regionale sul turismo.</b>
	<p>1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per:</p> <p>a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;</p> <p>b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.</p> <p>2. L'Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), svolge azione di supporto alla programmazione turistica regionale.</p> <p>3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.</p> <p>4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività dell'Osservatorio.</p>
<b>Capo II</b> <b>Forme associative</b>	
<b>Art. 10</b> <b>(Servizi di informazione e accoglienza turistica)</b>	
1. I Servizi di informazione e accoglienza turistica operano secondo criteri di omogeneità, trasparenza, imparzialità, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio regionale e della sua offerta.	
2. I Servizi di informazione e accoglienza turistica sono esercitati dai Comuni in forma obbligatoriamente associata, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 5.	
3. I Servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere svolti anche da partenariati tra enti pubblici e soggetti privati oppure dai soli soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio e le pro loco, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 5.	
4. La Regione, al fine di garantire l'omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, coordina e controlla l'attività dei Servizi di informazione e accoglienza turistica.	
5. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento:	
a) la localizzazione minima per garantire una adeguata copertura territoriale ed i criteri per l'esercizio dei Servizi di informazione e accoglienza turistica;	
b) i segni distintivi e le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica e gli standard minimi	

dei relativi servizi.	
	<b>Articolo 12</b> <b>Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata.</b>
	<p>1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito "Comitato di coordinamento", composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A. o suo delegato, nonché da diciannove membri effettivi e diciannove membri supplenti designati:</p> <p>a) sette effettivi e sette supplenti, dal Consiglio delle Autonomie locali;</p> <p>b) quattro effettivi e quattro supplenti, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;</p> <p>c) uno effettivo e uno supplente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore dell'agriturismo;</p> <p>d) quattro effettivi e quattro supplenti, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio e servizi;</p> <p>e) due effettivi e due supplenti, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;</p> <p>f) uno effettivo e uno supplente, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;</p> <p>g) Presidente o suo delegato del Centro Estero Umbria.</p> <p>2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b), c), d) e f) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.</p> <p>3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il Comitato di coordinamento opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.</p> <p>4. Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.</p> <p>5. Il Comitato di coordinamento:</p> <p>a) esprime parere obbligatorio sul Piano annuale di attività di cui all'articolo 9;</p> <p>b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi relativi alla materia turismo e promozione turistica e integrata;</p> <p>c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della attività di valorizzazione delle risorse turistiche territoriali.</p> <p>6. L'Assessore regionale in materia di turismo e promozione presiede e convoca il Comitato di coordinamento.</p> <p>7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Le attività di segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal</p>

	<p>Servizio regionale competente in materia di turismo.</p> <p>8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non spetta alcun compenso.</p>
	<p><b>Capo III</b></p> <p><b>Forme associative</b></p>
	<p><b>Articolo 13</b></p> <p><b>Progetti e prodotti integrati e collettivi.</b></p>
	<p>1. La Regione promuove progetti finalizzati alla valorizzazione di una offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria relative al patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale, enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in materia di spettacolo, grandi eventi, sport e benessere. Alla loro realizzazione possono concorrere imprese e operatori pubblici.</p> <p>2. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 a scala regionale o interregionale da parte di specifiche unioni di prodotto cui partecipano imprese o imprese e enti pubblici.</p> <p>3. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere la realizzazione di prodotti turistici d'area, anche a scala interregionale che nascono dall'integrazione di una pluralità di risorse storico-culturali, ambientali e relative alle produzioni di qualità artigianali e enogastronomiche. Alla loro realizzazione concorrono operatori privati e pubblici. Tali raggruppamenti possono assumere la denominazione di Sistemi turistici locali.</p> <p>4. La Regione promuove forme di sostegno alla realizzazione dei progetti e dei prodotti di cui al presente articolo nell'ambito dei programmi regionali o interregionali e nei limiti delle risorse a disposizione.</p>
<p><b>Art. 11</b></p> <p><b>(Associazioni pro-loco)</b></p>	<p><b>Articolo 14</b></p> <p><b>Associazioni pro-loco.</b></p>
<p>1. La Regione riconosce e sostiene le pro-loco come strumento della accoglienza turistica di base.</p>	<p>1. Le pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.</p>
<p>2. Le pro-loco sono associazioni organizzate in modo volontario e senza scopo di lucro che realizzano l'attività di valorizzazione delle risorse turistiche, naturalistiche, enogastronomiche e sociali locali e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.</p>	<p>2. L'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all'attività delle singole pro-loco.</p>
<p>3. È istituito l'elenco regionale delle pro loco, gestito ed aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo.</p>	<p>3. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini dell'erogazione dei contributi per l'attività delle pro-loco.</p>
<p>4. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sul portale istituzionale regionale.</p>	<p>4. Con norme regolamentari la Regione disciplina l'iscrizione delle pro-loco nell'elenco provinciale, nonché i criteri per l'erogazione e concessione di contributi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e).</p>
<p>5. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina modalità, criteri e procedure per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e per il sostegno di cui al comma 1.</p>	

<b>TITOLO II STUTTURE RICETTIVE TURISTICHE</b>	<b>TITOLO II Strutture ricettive</b>
<b>Art. 12 (Strutture ricettive)</b>	<b>Articolo 15 Attività ricettiva.</b>
	1. Si intende per attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui al presente testo unico.
1. Le strutture ricettive turistiche sono:	2. Le strutture ricettive sono suddivise in:
a) esercizi alberghieri;	a) esercizi alberghieri;
b) esercizi extralberghieri;	b) esercizi extralberghieri;
c) esercizi all'aria aperta;	c) esercizi all'aria aperta;
d) residenze d'epoca.	d) residenze d'epoca.
2. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a) definisce la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive di cui al presente articolo, nonché la classificazione, la riclassificazione quinquennale ed i requisiti minimi obbligatori delle medesime strutture.	
	3. Sono ricomprese tra le attività ricettive le altre forme di ricettività disciplinate al Capo V.
<b>Capo I Strutture ricettive alberghiere</b>	<b>Capo I Strutture ricettive alberghiere</b>
<b>Art. 13 (Esercizi alberghieri)</b>	<b>Articolo 16 Esercizi alberghieri.</b>
1. Sono esercizi alberghieri:	1. Sono esercizi alberghieri:
a) alberghi;	a) gli alberghi;
	b) i motels;
	c) gli alberghi residenziali;
b) alberghi diffusi;	d) gli alberghi diffusi;
c) villaggi-albergo.	e) i villaggi-albergo;
	f) le residenze della salute - beauty-farm.
	<b>Articolo 17 Definizioni.</b>
2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere e/o unità abitative ed altri servizi accessori.	1. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori. Gli alberghi sprovvisti di servizio ristorante che forniscono solo alloggio e prima colazione assumono la denominazione di meubl�.
3. Gli alberghi possono fornire alloggio anche presso una dipendenza costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli stessi. La dipendenza � dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non pu� essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma. Pu� essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.	
	2. I motels sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi

	di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari al numero delle stanze, maggiorato del dieci per cento. I motels assicurano servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli.
	3. Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unità abitative sono costituite da appartamenti di uno o più locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina.
4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.	4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.
5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.	5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
	6. Le residenze della salute - beauty-farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. La classificazione è determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo di cui ai commi 1 e 3.
6. La Giunta regionale per gli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce con proprio atto:	7. La Giunta regionale, con riferimento agli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce:
a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;	a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;
b) la distanza massima tra l'edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.	b) la distanza massima tra l'edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.
	<b>Articolo 18</b> <b>Dipendenza.</b>
	1. La dipendenza è costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 17, comma 1. È dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma. 2. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.
	<b>Articolo 19</b> <b>Piccoli appartamenti - suites.</b>
	1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 16, con esclusione degli alberghi residenziali, possono essere costituiti, in tutto o in parte, da unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto e da servizi igienici privati. Tali unità abitative assumono la denominazione di piccoli



	appartamenti - suites.
	<b>Articolo 20</b> <b>Posti letto.</b>
	<p>1. Negli esercizi alberghieri classificati ad una, due e tre stelle le camere sono ad uno, a due e a tre posti letto.</p> <p>2. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro e cinque stelle le camere sono ad uno e a due posti letto.</p> <p>3. Nelle camere a due e a tre letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta un'agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.</p>
	<b>Articolo 21</b> <b>Classificazione.</b>
	<p>1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 16 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata al presente testo unico, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.</p> <p>2. Gli esercizi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.</p> <p>3. I motels non possono avere una classificazione superiore a quattro stelle.</p> <p>4. Gli alberghi residenziali, gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo e le residenze della salute - beauty-farm non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.</p> <p>5. La dipendenza deve avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.</p>
	<b>Articolo 22</b> <b>Direttore d'albergo.</b>
	<p>1. A ciascun esercizio ricettivo alberghiero classificato tre stelle, quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso è preposto un direttore d'albergo dotato di adeguata professionalità.</p> <p>2. Il direttore d'albergo svolge compiti di coordinamento tecnico-amministrativo, ha la responsabilità gestionale ed operativa e costituisce il punto di riferimento tra la clientela e l'amministrazione alberghiera.</p>
<b>Capo II</b> <b>Strutture ricettive extralberghiere</b>	<b>Capo II</b> <b>Strutture ricettive extralberghiere</b>
<b>Art. 14</b> <b>(Esercizi extralberghieri)</b>	<b>Articolo 23</b> <b>Esercizi extralberghieri.</b>
1. Sono esercizi extralberghieri:	1. Sono esercizi extralberghieri:
a) country house - residenze di campagna;	a) le country house - residenze di campagna;
b) case e appartamenti per vacanze;	b) le case e appartamenti per vacanze;
c) affittacamere;	

d) bed and breakfast;	
e) case per ferie;	c) le case per ferie;
f) case religiose di ospitalità;	d) le case religiose di ospitalità;
g) centri soggiorno studi;	e) i centri soggiorno studi;
h) ostelli per la gioventù;	f) gli ostelli per la gioventù;
i) kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;	g) i kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;
l) rifugi escursionistici;	h) i rifugi escursionistici.
m) agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali.	
<b>Art. 15</b> <b>(Country house)</b>	<b>Articolo 24</b> <b>Country house - residenze di campagna.</b>
1. Le country house sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e possono essere dotate di servizi di ristorazione, nel rispetto della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.	1. Le country house - residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.
2. Nelle country house è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.	2. Nelle country house è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.
<b>Art. 16</b> <b>(Case e appartamenti per vacanze)</b>	<b>Articolo 25</b> <b>Case e appartamenti per vacanze.</b>
1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all'interno delle quali non possono esservi persone residenti.	1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.
2. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.	2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.
3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due, posti nei locali adibiti a soggiorno.	3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.
4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:	
a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero delle unità abitative è pari o superiore a tre;	
b) in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la	

disponibilità fino ad un massimo di due unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.	
5. Le case appartamenti per vacanze gestite in modo non imprenditoriale mantengono la destinazione residenziale e devono possedere i requisiti igienico – sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.	
6. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti.	
	<b>Capo V</b> <b>Altre attività ricettive</b>
	<b>Articolo 40</b> <b>Requisiti.</b>
	1. Le attività ricettive di cui al presente capo conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.
<b>Art. 17</b> <b>(Esercizi di affittacamere)</b>	<b>Articolo 41</b> <b>Esercizi di affittacamere.</b>
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale per un massimo di dodici posti letto.	1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati, anche abitualmente, i quali utilizzano l'abitazione di residenza per fornire alloggio ed, eventualmente, servizi complementari. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.
2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:	
a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale;	
b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.	
3. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.	6. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
4. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza.	2. È ricompreso nell'esercizio di affittacamere l'affitto anche abituale di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto. 3. L'esercizio dell'attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente, servizi complementari.
5. Gli esercizi di affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.	4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M.
	5. Il titolare dell'attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell'abitazione di residenza almeno per il periodo

	in cui l'attività stessa è svolta.
<b>Art. 18 (Bed and breakfast)</b>	<b>Articolo 42 Bed and breakfast.</b>
1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.	1. È definito bed and breakfast il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.
2. Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast, deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura.	
3. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:	2. L'attività di bed and breakfast può essere svolta in non più di tre camere e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.
a) in forma imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo continuativo in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici;	
b) in forma non imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari in non più tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.	
	3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.
4. Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.	4. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M.
<b>Art. 19 (Case per ferie)</b>	<b>Articolo 26 Case per ferie.</b>
1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.	1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.	2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.
3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.	3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la	4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la

disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.	disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.
<b>Art. 20</b> <b>(Case religiose di ospitalità)</b>	<b>Articolo 27</b> <b>Case religiose di ospitalità.</b>
1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.	1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.
	2. L'orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato, di norma, alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.
2. Ai fini della presente legge sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).	3. Ai fini del presente testo unico sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).
3. Alle case di convivenza religiosa non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.	4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1.
<b>Art. 21</b> <b>(Centri soggiorno studi)</b>	<b>Articolo 28</b> <b>Centri soggiorno studi.</b>
1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.	1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.
2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.	2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.
<b>Art. 22</b> <b>(Ostelli per la gioventù)</b>	<b>Articolo 29</b> <b>Ostelli per la gioventù.</b>
1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.	1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.
2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.	2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.
<b>Art. 23</b> <b>(Kinderheimer – centri di vacanza per ragazzi)</b>	<b>Articolo 30</b> <b>Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi.</b>
1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.	1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.
2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.	2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.	3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.
<b>Art. 24 (Rifugi escursionistici)</b>	<b>Articolo 31 Rifugi escursionistici.</b>
1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.	1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.
2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.	2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.
	3. I rifugi escursionistici garantiscono il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.
	<b>Articolo 32 Classificazione.</b>
	1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 sono classificati ciascuno in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori di cui alle allegate tabelle B, C, D, E, F, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia. 2. I centri soggiorno studi di cui all'articolo 28 sono classificati in un'unica categoria, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, edilizia e urbanistica e sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in strutture dotate dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a due stelle.
<b>Art. 25 (Agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali)</b>	<b>Articolo 87 Strutture ricettive agrituristiche.</b>
1. Gli agriturismi, le fattorie didattiche e le fattorie sociali sono disciplinati dal Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).	1. Le strutture ricettive agrituristiche che esercitano attività di ricezione e ospitalità ai sensi della L.R. n. 28/1997 sono assimilate agli esercizi ricettivi extralberghieri di cui all'articolo 23. 2. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, i servizi erogati nonché la capacità ricettiva massima delle strutture ricettive agrituristiche, sono definiti dalla L.R. n. 28/1997.
2. Alle strutture ricettive di cui al comma 1, si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione.	3. Alle strutture ricettive agrituristiche si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia di agriturismo, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione.
<b>Capo III Strutture ricettive all'aria aperta</b>	<b>Capo III Strutture ricettive all'aria aperta</b>
<b>Art. 26 (Esercizi ricettivi all'aria aperta)</b>	<b>Articolo 33 Esercizi ricettivi all'aria aperta.</b>
1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:	1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:
a) campeggi;	a) i campeggi;
b) villaggi turistici;	b) i villaggi turistici;

c) camping-village.	c) i camping-village.
	<b>Articolo 34</b> <b>Definizioni.</b>
2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.	1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.	2. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.
4. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.	3. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.
5. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.	4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui all'allegata tabella G), utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.
6. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.	5. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.
7. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.	6. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.
8. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.	7. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.
	<b>Articolo 35</b> <b>Classificazione.</b>
	1. I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con una stella, due stelle, tre stelle e quattro stelle. 2. I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con due stelle, tre stelle e quattro stelle. 3. I camping-village sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con tre stelle e quattro stelle. 4. Il numero delle stelle viene attribuito sulla base del

	<p>possesto dei requisiti di cui alle allegate tabelle G, H e I.</p> <p>5. La classificazione degli esercizi ricettivi di cui al presente articolo è attribuita nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.</p>
<p><b>Art. 27</b> <b>(Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi)</b></p>	<p><b>Articolo 36</b> <b>Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didatticoeducativi.</b></p>
<p>1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i camping-village organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.</p>	<p>1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i camping-village organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.</p>
<p>2. I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, con proprio atto, l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.</p>	<p>2. I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.</p>
<p><b>Art. 28</b> <b>(Aree attrezzate per la sosta temporanea)</b></p>	<p><b>Articolo 37</b> <b>Aree attrezzate per la sosta temporanea.</b></p>
<p>1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere e istituire aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta.</p>	<p>1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta.</p>
<p>2. Le aree attrezzate di sosta temporanea di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.</p>	<p>2. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relative norme di attuazione.</p>
<p>3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.</p>	<p>3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.</p>
<p><b>Capo IV</b> <b>Residenze d'epoca</b></p>	<p><b>Capo IV</b> <b>Residenze d'epoca</b></p>
<p><b>Art. 29</b> <b>(Residenze d'epoca)</b></p>	<p><b>Articolo 38</b> <b>Residenze d'epoca.</b></p>
<p>1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.</p>	<p>1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.</p>
<p>2. Le residenze d'epoca devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.</p>	<p>2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.</p>
<p>3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.</p>	<p>3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.</p>



4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.	4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.
5. Le residenze d'epoca possono essere gestite:	
a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ai sensi della normativa vigente;	5. Le residenze d'epoca esercitate in forma imprenditoriale sono classificate in un'unica categoria, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla allegata tabella L e previo cambiamento di destinazione d'uso, ai sensi della normativa vigente.
b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. E' assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.	6. L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca può essere esercitata in forma non imprenditoriale quando è a carattere saltuario e senza la fornitura di servizi accessori. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.
6. Le residenze d'epoca di cui al comma 5, lettera b), mantengono la destinazione residenziale, possono essere adibite in tutto o in parte a ricettività e devono possedere i requisiti igienico – sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. E' obbligatoria la presenza di una sala comune.	7. L'esercizio dell'attività in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che può essere adibito in tutto o in parte a ricettività. È obbligatoria la presenza di una sala comune.
7. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.	8. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.
8. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinato alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.	
<b>Art. 30</b> <b>(Commissione per le residenze d'epoca)</b>	<b>Articolo 39</b> <b>Commissione per le residenze d'epoca.</b>
1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di turismo la Commissione per le residenze d'epoca, nominata dalla Giunta regionale.	1. È istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione per le residenze d'epoca composta da sei esperti nominati dalla Giunta regionale. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.
2. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca di cui all'articolo 29 commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, attestati dal titolare.	2. La Commissione per le residenze d'epoca esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca previsti dall'articolo 38 commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, che a corredo della Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d), vengono attestati dal titolare.
	3. La Commissione per le residenze d'epoca, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto dei parametri di valutazione stabiliti dalla Commissione per la promozione della qualità di cui all'articolo 10.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità ed i termini per l'espressione del parere di cui al comma 2 nonché il funzionamento e la composizione della Commissione. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni nel rispetto della normativa vigente.	4. La Commissione per le residenze d'epoca esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Unione speciale competente per territorio. 5. In caso di parere negativo da parte della Commissione per le residenze d'epoca sui requisiti di cui all'articolo 38, commi 1, 2 e 3, la classificazione non può essere confermata.

	L'Unione speciale competente, sulla base del verbale della Commissione stessa, può concedere un termine per la regolarizzazione, sospendendo nel frattempo l'attività.
	6. Se la Commissione per le residenze d'epoca non esprime il parere nei termini di cui al comma 4, si applica il silenzio assenso, ai sensi della normativa vigente.
<b>Capo V</b> <b>Norme comuni per le attività ricettive</b>	<b>Capo VI</b> <b>Norme comuni per le attività ricettive</b>
	<b>Articolo 43</b> <b>Validità della classificazione.</b>
	1. Il titolare della struttura ricettiva contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, di cui all'articolo 46 dichiara la classificazione spettante alla propria struttura in base ai requisiti previsti dalle tabelle allegate alla presente legge. La classificazione ha validità quinquennale a partire dal 1° gennaio 2011. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.
	<b>Articolo 44</b> <b>Apertura degli esercizi ricettivi.</b>
	1. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente testo unico comunicano all'Unione speciale competente per territorio i periodi di apertura.
	<b>Articolo 45</b> <b>Denominazione.</b>
	1. A ciascuna struttura ricettiva è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.
	2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per prima ha ottenuto la denominazione.
<b>Art. 31</b> <b>(Esercizio dell'attività ricettiva)</b>	<b>Articolo 46</b> <b>Esercizio dell'attività ricettiva.</b>
1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).	1. L'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva presenta all'Unione speciale competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE - di cui all'articolo 40 della L.R. n. 8/2011 del Comune competente per territorio, la SCIA. L'interessato può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.
2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'articolo 40 della l.r. 8/2011 del Comune competente per territorio ed è corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti.	2. La SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)):

	a) possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente;
	b) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove previsto;
	c) classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;
	d) per le residenze d'epoca di cui all'articolo 38, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 38, commi 1, 2 e 3, oggetto del parere della Commissione delle residenze d'epoca di cui all'articolo 39;
	e) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;
	f) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione per ognuna delle camere e/o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura.
3. Contestualmente alla SCIA l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa alla classificazione, al dettaglio delle camere e/o delle unità abitative ed ai servizi offerti. Per le residenze d'epoca di cui all'articolo 29, il dettaglio struttura contiene anche l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 29, commi 1, 2 e 3.	3. Contestualmente alla SCIA, l'interessato, ai fini del rilascio dei cartellini dei prezzi di ciascuna unità abitativa, comunica le tariffe da applicare
	6. Qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dal presente testo unico, l'Unione speciale consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività è sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, l'Unione speciale assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente, o assume determinazioni ai sensi del comma 5.
4. Il titolare che esercita le attività ricettive di cui al comma 1 deve comunicare al SUAPE del Comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA e/o nel dettaglio struttura entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.	7. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata all'Unione speciale competente entro quindici giorni.
5. Il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la SCIA ed il dettaglio struttura, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.	
6. La Regione implementa la banca dati di cui all'articolo 9 con i dati dichiarati dal titolare.	
7. La Regione effettua i controlli sulla classificazione dichiarata, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA e del dettaglio struttura e ne	4. L'Unione speciale effettua i controlli, su tutte le strutture ricettive, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA. Per le residenze d'epoca, ha, altresì, l'obbligo di richiedere il parere alla Commissione

trasmette gli esiti al Comune competente per territorio.	delle residenze d'epoca di cui all'articolo 39.
8. Il Comune effettua i controlli tecnico – amministrativi, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA.	
9. Il Comune, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti sulla base della procedura prescritta dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 51.	5. L'Unione speciale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 4, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dall'Unione speciale stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere dell'Unione speciale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990.
	8. Il titolare, in caso di variazioni strutturali o dei servizi che comportano un mutamento della classificazione, ne dà comunicazione all'Unione speciale entro quindici giorni, dichiarando la nuova classificazione; l'Unione speciale ha l'obbligo di effettuare i relativi controlli entro sessanta giorni dalla comunicazione.
	9. In caso di subentro nella titolarità dell'attività ricettiva, il subentrante presenta la SCIA dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
<b>Art. 32</b> <b>(Obblighi del titolare dell'attività ricettiva)</b>	<b>Articolo 47</b> <b>Obblighi del titolare dell'attività ricettiva.</b>
	1. L'ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'adempimento da parte del titolare dell'attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.
1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno della struttura, in modo visibile, la propria tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o delle spighe corrispondenti alla classificazione attribuita.	2. Gli esercizi ricettivi hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.
2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita IVA, ove prevista.	
	3. Entro il 1° ottobre di ogni anno il titolare dell'attività ricettiva presenta all'Unione speciale, anche mediante apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il titolare, entro il 1° marzo, può presentare all'Unione speciale l'aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1° giugno.
	4. La mancata comunicazione annuale dei prezzi comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 52, comma 11.

3. Il titolare dell'attività ricettiva espone, in modo visibile all'interno della struttura, la SCIA e il dettaglio struttura.	5. Il titolare dell'attività ricettiva, oltre la SCIA di cui all'articolo 46, espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3:
	a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all'esercizio delle attività;
	b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.
4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 35, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.	
5. I soggetti di cui al comma 4, registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.	6. Il titolare delle attività ricettive, registra giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione o su specifico modello cartaceo ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia di rilevazione del "Movimento dei Clienti nelle strutture ricettive" in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica o la consegna dei modelli cartacei dei dati di cui al presente articolo, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.
	7. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da inserire nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello.
6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del Comune competente per territorio.	8. Il titolare dell'attività ricettiva, comunica annualmente all'Unione speciale il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 46, comma 2, lettera e).
	<b>Articolo 48</b> <b>Chiusura temporanea e cessazione dell'attività.</b>
7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività devono darne comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio che ne trasmette copia alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 31, comma 5. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.	1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente titolo, comunicano all'Unione speciale la chiusura temporanea e la cessazione dell'attività.
	<b>Articolo 49</b> <b>Reclamo.</b>
	1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto all'Unione speciale. 2. L'Unione speciale comunica all'interessato l'esito dell'accertamento conseguente al reclamo di cui al comma 1. 3. L'Unione speciale comunica alla Commissione per la promozione della qualità i reclami presentati e l'esito degli

	accertamenti sugli stessi.
	<b>Articolo 50</b> <b>Superfici, altezze, volumi.</b>
	<p>1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N e O.</p> <p>2. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l'utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del Reg. reg. 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle N e O, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alle misure previste negli edifici esistenti.</p> <p>3. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.</p>
<b>Art. 33</b> <b>(Piscine natatorie)</b>	<b>Articolo 51</b> <b>Piscine natatorie.</b>
1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente Titolo si applica la normativa regionale vigente in materia.	1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente testo unico si applica la normativa regionale vigente in materia.
<b>Art. 34</b> <b>(Sanzioni amministrative)</b>	<b>Articolo 52</b> <b>Sanzioni amministrative.</b>
1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.	1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver effettuato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque dichiara in sede di SCIA requisiti della struttura o servizi inesistenti di cui all'articolo 31, commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.	2. Chiunque dichiara in sede di SCIA requisiti della struttura o servizi inesistenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
3. Chiunque non dichiara ai sensi dell'articolo 31, comma 5 la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa di cui all'articolo 31, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.	3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Chiunque, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, interrompe temporaneamente l'attività, senza averne data preventiva comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.	4. Chiunque interrompe temporaneamente l'attività, senza averne data preventiva comunicazione al Comune competente, salvo casi di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA ai sensi dell'articolo 31, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, ed alla cessazione dell'attività di somministrazione, nel rispetto della normativa vigente .	6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
7. Chiunque non espone o espone in modo non visibile la SCIA ed il dettaglio struttura ai sensi dell'articolo 32, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.	8. Chiunque non espone o espone in modo non perfettamente visibile la SCIA, le tabelle o i cartellini dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
8. Chiunque espone o pubblicizza con qualunque mezzo dati non conformi rispetto a quanto dichiarato nella SCIA e nel dettaglio struttura o un livello di classificazione diverso da quello attribuito di cui all'articolo 31, commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.	7. Chiunque non espone i dati dichiarati nella SCIA o espone dati non veritieri è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
9. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo la propria struttura ricettiva senza indicare le proprie generalità dichiarate nella SCIA e la Partita IVA ove prevista ai sensi dell'articolo 32, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a 5.000,00.	9. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva e/o una denominazione diversa da quella dichiarata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva dichiarata è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
10. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori per la tipologia ricettiva previsti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a) o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	10. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori previsti per la tipologia ricettiva o per la classificazione attribuita è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
	11. Chiunque non effettua la comunicazione annuale dei prezzi entro il termine di cui all'articolo 47, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
11. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione mensile di cui all'articolo 32, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	12. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione o la consegna mensile di cui all'articolo 47, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
12. Chiunque non comunica annualmente al Comune il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 32, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.	13. Chiunque non comunica annualmente all'Unione speciale il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 46, comma 2, lettera e) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
	14. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti, denunciati o comunque pubblicizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
	15. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte dell'Unione speciale è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
13. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dal Comune ai sensi dell'articolo 31, comma 9 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente in materia.	

<p>14. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 11 sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati). Il relativo gettito è destinato a finanziare l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) e gli interventi di promozione turistica.</p>	<p>16. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.</p>
<p>15. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III LOCAZIONI TURISTICHE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 35 (Case e appartamenti locati ad uso turistico)</b></p>	
<p>1. Le case e gli appartamenti locati ad uso turistico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sono regolati ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).</p>	
<p>2. Ai fini della tutela del turista consumatore, anche mediante la trasparenza sulle forme di ospitalità turistica, i soggetti che intendono locare le case e gli appartamenti di cui al comma 1, comunicano al SUAPE del Comune competente per territorio le unità abitative destinate a locazione turistica.</p>	
<p>3. Il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la comunicazione di cui al comma 2.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV Organizzazione e intermediazione di viaggi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III Organizzazione, intermediazione di viaggi e organizzazione professionale di congressi</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo I Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo I Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 36 (Agenzie di viaggio e turismo e Filiali)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 53 Agenzie di viaggio e turismo.</b></p>
<p>1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere.</p>	<p>1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché</p>



	attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o gruppi, curandone la diffusione al pubblico con la fornitura dei servizi connessi di accoglienza e assistenza ai turisti. Compete altresì alle agenzie di viaggio e turismo l'esercizio dell'attività specializzata nell'organizzazione, produzione e diffusione dei pacchetti turistici finalizzati alla creazione e all'incremento dei flussi turistici verso l'Umbria.
2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti di viaggio, ai sensi della normativa statale vigente.	2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio C.C.V., ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché in conformità al D.Lgs. 79/2011.
3. Le agenzie di viaggio e turismo possono, altresì svolgere ulteriori attività stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 51, ivi comprese le attività di informazioni e accoglienza turistica.	3. Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire al turista i seguenti servizi:
	a) organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi della normativa vigente;
	b) emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni;
	c) informazione e assistenza;
	d) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
	e) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
	f) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
	g) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
	h) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
	i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni;
	l) rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito, nel rispetto della normativa vigente.
	4. L'agenzia di viaggio e turismo non può assumere una denominazione uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; non può altresì assumere il nome di comuni o regioni italiane.

	<b>Articolo 54</b> <b>Filiali delle agenzie di viaggio e turismo.</b>
4. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui al comma 1 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.	1. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui all'articolo 53 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.
5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b) definisce la disciplina amministrativa per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo.	2. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le seguenti attività:
	a) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati dall'agenzia principale o da altre agenzie;
	b) informazione e assistenza;
	c) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
	d) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
	e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
	f) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
	g) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
	h) prenotazione vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni.
	<b>Articolo 59</b> <b>Elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali.</b>
6. È istituito l'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco è gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo, contiene i dati indicati nella SCIA e/o nelle comunicazioni di cui all'articolo 38, commi 2 e 3 ed è pubblicato sul portale istituzionale e su quello turistico regionale.	1. La Provincia competente istituisce e detiene l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco contiene almeno i dati indicati nella SCIA o nella comunicazione.
<b>Art. 37</b> <b>(Requisiti per l'esercizio dell'attività)</b>	<b>Articolo 55</b> <b>Requisiti per l'esercizio dell'attività.</b>
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:	1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sono necessari i seguenti requisiti soggettivi, professionali e strutturali:
a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;	a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
b) gestione tecnica dell'agenzia prestata da un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 40;	b) gestione tecnica dell'agenzia prestata dal titolare o legale rappresentante della società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 62, comma 1 o affidata ad un direttore

	tecnico regolarmente abilitato ai sensi dell'articolo 63;
c) locali indipendenti, esclusivamente adibiti alla specifica attività e con destinazione d'uso ad attività commerciali e/o uffici.	c) locali indipendenti, esclusivamente adibiti alla specifica attività e con destinazione d'uso ad attività commerciali e/o uffici.
	2. La Giunta regionale, con atto di indirizzo definisce le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettera b).
<b>Art. 38</b> <b>(Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e filiali)</b>	<b>Articolo 57</b> <b>Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.</b>
1. Il soggetto che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione la SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e i dati relativi alla polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all'articolo 39, commi 5 e 6.	1. L'interessato che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Provincia competente per territorio, tramite il SUAPE di cui all'articolo 40 della L.R. n. 8/2011 del Comune competente per territorio, la SCIA. L'interessato può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.
	2. La SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000:
	a) possesso dei requisiti di cui all'articolo 55 e attestazione di cui all'articolo 53, comma 4;
	b) estremi del contratto di assicurazione di cui all'articolo 56;
2. Il soggetto che esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo deve comunicare alla Regione qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.	3. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata alla Provincia entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta variazione.
	4. La Provincia competente, effettua i controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA. La Provincia ha altresì l'obbligo di verificare annualmente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 56.
	5. La Provincia competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990.
	6. La Provincia competente adotta provvedimenti di autotutela nel caso di:
	a) variazione della titolarità dell'agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva segnalazione alla Provincia competente;
	b) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo

	61;
	c) mancata comunicazione della chiusura temporanea di cui all'articolo 60;
	d) mancata comunicazione dell'apertura di una filiale;
	e) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al D.Lgs. 79/2011;
	f) mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 56.
	<b>Articolo 58</b> <b>Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo.</b>
3. Il soggetto che intende esercitare l'attività di filiale di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione, una comunicazione contenente anche i dati concernenti l'agenzia principale e quelli relativi alla polizza assicurativa o alla garanzia bancaria di cui all'articolo 39, commi 5 e 6.	1. L'apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo aventi sede nel territorio provinciale è soggetta a comunicazione da presentare alla Provincia competente, tramite il SUAPE di cui all'articolo 40 della L.R. n. 8/2011 del Comune competente per territorio.
	2. L'apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea è soggetta a comunicazione da presentare alla Provincia competente, tramite il SUAPE di cui all'articolo 40 della L.R. n. 8/2011 del Comune competente per territorio. Il titolare comunica i dati concernenti l'agenzia principale nonché i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 56, comma 1.
4. Il titolare delle filiali di agenzia di viaggio e turismo di cui al comma 3 comunica alla Regione qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.	3. Il titolare di cui al comma 2 con filiali nel territorio provinciale comunica alla Provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.
5. La Regione effettua i controlli, anche mediante sopralluoghi, su tutte le agenzie di viaggio e turismo e filiali, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1 o delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3.	4. La Provincia competente, successivamente all'apertura delle filiali di agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1 ha l'obbligo di effettuare controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione.
6. La Regione verifica, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; in ogni caso la denominazione non può assumere il nome di comuni o regioni italiane.	
7. La Regione, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti sulla base della procedura prescritta dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b).	5. La Provincia competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c) e all'articolo 56, comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990.

<p align="center"><b>Art. 39</b> <b>(Obblighi del titolare)</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 61</b> <b>Obblighi del titolare.</b></p>
<p>1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale ha l'obbligo di esporre all'esterno dei locali, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e di indicare l'esatta denominazione della stessa.</p>	<p>1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'esterno, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e indicare l'esatta denominazione della stessa.</p>
<p>2. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la SCIA di cui all'articolo 38, comma 1. Il titolare della filiale di agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 3.</p>	<p>2. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre all'interno, in maniera immediatamente visibile, la SCIA. Le filiali di agenzie di viaggio e turismo devono esporre all'interno, in maniera immediatamente visibile, la comunicazione.</p>
<p>3. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita Iva.</p>	
<p>4. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 40, entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.</p>	<p>3. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 62, comma 2 entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.</p>
	<p align="center"><b>Articolo 56</b> <b>Garanzia assicurativa.</b></p>
<p>5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di cui agli articoli 19 e 50, comma 1 del d.lgs 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.</p>	<p>1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 57 è subordinato alla stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 79/2011, da parte dello stesso dichiarante.</p>
<p>6. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto, altresì, a stipulare una polizza assicurativa o a fornire garanzia bancaria di cui all'articolo 50, comma 2 del d.lgs 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.</p>	<p>2. La polizza assicurativa di cui al comma 1 è rinnovata annualmente.</p>
	<p align="center"><b>Articolo 60</b> <b>Chiusura temporanea.</b></p>
<p>7. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che intende procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne comunicazione alla Regione. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.</p>	<p>1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo e/o delle filiali, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia competente.</p>
<p align="center"><b>Art. 40</b> <b>(Direttore tecnico)</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 62</b> <b>Direttore tecnico.</b></p>
<p>1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale compete al direttore tecnico abilitato ai sensi del comma 2, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo.</p>	<p>1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare o al legale rappresentante della società in possesso delle conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro della Unione Europea (<b>La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma</b>)</p>

	2. Qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 e non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia di viaggio e turismo, la gestione tecnica è affidata ad un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 63, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo.
	<b>Articolo 63</b> <b>Abilitazione professionale.</b>
2. L'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di cui al comma 1 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene, alternativamente, mediante:	1. L'esercizio della professione di direttore tecnico di cui all'articolo 62 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene in alternativa:
a) il superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 45;	
b) la verifica del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 79/2011 e di cui agli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), da parte della Regione.	a) mediante la verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 79/2011, da parte delle province; b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al D.Lgs. 206/2007 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.
	2. Per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dal D.Lgs. 206/2007 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo. ( <b>La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.</b> )
3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità per la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera b).	
4. È istituito l'elenco regionale ricognitivo dei direttori tecnici, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.	
5. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità per l'iscrizione dei direttori tecnici nell'elenco di cui al comma 4.	
	<b>Articolo 64</b> <b>Elenco provinciale dei direttori tecnici.</b>
	1. Agli elenchi provinciali di cui all'articolo 4, comma 3, lettera l), di natura ricognitiva, dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, sono iscritti, a domanda, i soggetti in possesso di abilitazione professionale.
<b>Capo II</b> <b>Organizzazione di viaggi e turismo in forma non professionale</b>	<b>Capo II</b> <b>Organizzazione di viaggi e turismo in forma non professionale</b>
<b>Art. 41</b> <b>(Organizzazioni di viaggi esercitata dalle associazioni</b>	<b>Articolo 65</b> <b>Associazioni senza scopo di lucro.</b>

<b>senza scopo di lucro)</b>	
1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio regionale, iscritte all'elenco regionale di cui al comma 2, svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.	1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio provinciale, iscritte all'elenco provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.
2. È istituito l'elenco regionale delle associazioni senza scopo di lucro, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.	
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2.	7. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g).
4. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui agli articoli 19 e 50, comma 1 del d.lgs 79/2011 e alla stipula della polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all'articolo 50, comma 2 del d.lgs 79/2011.	2. L'iscrizione all'elenco provinciale è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 79/2011.
5. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 79/2011 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.	3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del D.Lgs. 79/2011 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con L. 1084/1977.
6. Le associazioni iscritte nell'elenco regionale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso dei locali, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.	4. Le associazioni iscritte nell'elenco provinciale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.
	5. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 79/2011 e sono diffusi esclusivamente in ambito associativo.
7. La Regione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 43, provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui al comma 2 in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno dalla cancellazione dell'elenco stesso.	6. La Provincia competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 67, provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g) in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno.
<b>Art. 42</b>	<b>Articolo 66</b>
<b>(Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale)</b>	<b>Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale.</b>
1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 del d.lgs. 79/2011 nel rispetto della normativa vigente.	1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 79/2011.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato) e le	2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato) e le

<p>associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 (Norme sull'associazionismo di promozione sociale), possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 del d.lgs. 79/2011.</p>	<p>associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 (Norme sull'associazionismo di promozione sociale) possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 79/2011.</p>
<p>3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Regione le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.</p>	<p>3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Provincia competente le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.</p>
<p>4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Regione, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.</p>	<p>4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Provincia competente, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.</p>
<p><b>Capo III</b> <b>Sanzioni</b></p>	
<p><b>Art. 43</b> <b>(Sanzioni amministrative)</b></p>	<p><b>Articolo 67</b> <b>Sanzioni amministrative.</b></p>
<p>1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 41 e 42, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 36, senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.</p>	<p>1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 65 e 66, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 53, senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.</p>
<p>2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.</p>	<p>2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.</p>
<p>3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 41, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività nel rispetto della normativa vigente.</p>	<p>3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 65 sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.</p>
<p>4. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata ai sensi dell'articolo 39, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.</p>	<p>4. L'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.</p>
<p>5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'articolo 38 del d.lgs. 79/2011 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.</p>	<p>5. L'agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'articolo 38 del D.Lgs. 79/2011 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.</p>



6. I soggetti di cui all'articolo 42 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza avere presentato la comunicazione e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 42 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.	6. I soggetti di cui all'articolo 66 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza avere presentato la comunicazione e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 66 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
7. La mancata comunicazione di cui all'articolo 38, comma 3, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.	7. La mancata comunicazione di cui all'articolo 58, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
8. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività senza indicare le proprie generalità dichiarate nella SCIA e la Partita IVA, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.	
9. Il titolare della filiale dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività senza indicare le proprie generalità dichiarate nella Comunicazione e la Partita IVA, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.	
10. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 38, comma 7 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente in materia.	8. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte della Provincia competente è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
11. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983. Il relativo gettito è destinato a finanziare l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) e gli interventi di promozione turistica.	9. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.
12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4,5,7,8,9 e 10 sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983.	
	<b>Capo III</b> <b>Organizzazione professionale di congressi</b>
	<b>Articolo 68</b> <b>Impresa professionale di congressi</b>
	<b>(La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo)</b>
<b>TITOLO V</b> <b>PROFESSIONI TURISTICHE</b>	<b>TITOLO IV</b> <b>Professioni turistiche</b>
<b>Art. 44</b> <b>(Professione turistica)</b>	<b>Articolo 69</b> <b>Professione turistica.</b>
1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, definisce le seguenti attività	1. Il presente testo unico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale vigente in materia, definisce

professionali turistiche:	le attività professionali turistiche in attuazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 79/2011. 2. Ai sensi del comma 1, sono definite le seguenti attività professionali:
a) guida turistica;	a) guida turistica;
b) accompagnatore turistico;	b) accompagnatore turistico.
c) guida ambientale.	
	<b>Articolo 70</b> <b>Guida turistica.</b>
2. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita alle attrattive storiche, artistiche, monumentali, archeologiche, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche, illustrandone le caratteristiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione anche in una o più lingue estere.	1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita alle attrattive storiche, artistiche, monumentali, archeologiche, ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche, illustrandone le caratteristiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione anche in una o più lingue estere.
	<b>Articolo 71</b> <b>Accompagnatore turistico.</b>
3. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica.	1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica.
4. È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, in escursioni in ambienti naturali, anche antropizzati, compresi parchi e aree protette, nonché in ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, illustrando gli aspetti ambientali, naturalistici e antropologici del territorio. La professione può essere espletata anche in una o più lingue estere. Sono esclusi dall'ambito di competenza delle guide ambientali i percorsi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche.	
5. Sono istituiti gli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, gestiti e aggiornati periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. Gli elenchi sono pubblicati sul portale istituzionale regionale.	
6. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5.	
<b>Art. 45</b> <b>(Abilitazione professionale)</b>	<b>Articolo 72</b> <b>Abilitazione professionale.</b>
1. L'esame di abilitazione per il direttore tecnico di cui all'articolo 40 e per le figure professionali turistiche di cui all'articolo 44, comma 1 è effettuato dalla Regione in base a procedure stabilite con proprio regolamento dalla Giunta regionale.	1. L'esame di abilitazione per le figure professionali turistiche di cui agli articoli 70 e 71 è effettuato dalle Province in base a procedure omogenee stabilite con proprio atto dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, nelle norme regolamentari di cui al comma 1, stabilisce, in particolare:	2. La Giunta regionale determina, in particolare:
a) gli ambiti di competenza delle professioni turistiche di cui all'articolo 44 al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;	a) gli ambiti di competenza delle professioni turistiche di cui all'articolo 69, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;
b) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;	b) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;
c) le modalità di accertamento per l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 46;	c) le modalità di accertamento per l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 73, da parte delle Province;
d) la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per gli esami di abilitazione di cui al comma 1;	d) la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per gli esami di abilitazione di cui al comma 1;
e) le materie oggetto degli esami di abilitazione di cui al comma 1.	e) le materie oggetto degli esami di abilitazione di cui al comma 1.
3. Per l'accesso agli esami abilitanti di cui al comma 1, è previsto il versamento di un contributo a titolo di rimborso spese pari a euro 80,00.	3. Per l'accesso agli esami abilitanti di cui al comma 1, è previsto il versamento di un contributo a titolo di rimborso spese pari a euro 80,00.
4. La Regione, sulla base degli esiti dell'esame abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione e, per le professioni turistiche di cui all'articolo 44, anche il tesserino personale di riconoscimento che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.	4. La Provincia, sulla base degli esiti dell'esame abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione ed il tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.
<b>Art. 46</b> <b>(Riconoscimento e estensione dell'abilitazione)</b>	<b>Articolo 73</b> <b>Riconoscimento e estensione dell'abilitazione.</b>
1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.	1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 206/2007.
2. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 44, possono estendere l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica, previo accertamento delle conoscenze e delle competenze compensative ed integrative da parte della Regione.	2. Coloro che sono già in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69, possono estendere l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica, previo accertamento, da parte della Provincia, delle conoscenze e delle competenze compensative ed integrative da parte della Provincia.
3. La guida turistica, l'accompagnatore turistico e la guida ambientale possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento della conoscenza delle lingue estere per le quali si chiede l'estensione.	3. La guida turistica e l'accompagnatore turistico possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza delle lingue estere per le quali si chiede l'estensione.
	4. Le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella Regione Umbria, sono soggette all'accertamento, da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 72 ( <b>La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma</b> ).

	<b>Articolo 74</b> <b>Elenchi provinciali delle professioni turistiche.</b>
	1. Agli elenchi provinciali di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), di natura ricognitiva, delle professioni turistiche di cui all'articolo 69, sono iscritti, a domanda, i soggetti in possesso di abilitazione professionale.
<b>Art. 47</b> <b>(Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale)</b>	<b>Articolo 75</b> <b>Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale.</b>
1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni prevista all'articolo 45 i seguenti soggetti:	1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni prevista all'articolo 73 i seguenti soggetti:
a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 41 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui all'articolo 44 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;	a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 65 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui agli articoli 70 e 71 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;
b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;	b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 44 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.	c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 70 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.
2. La Regione, nell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo, accerta le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.	2. Le Unioni speciali, nell'esercizio della loro funzione di vigilanza e controllo, accertano le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo della abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 2 la documentazione comprovante l'esenzione.	3. I soggetti di cui al comma 1 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 2 la documentazione comprovante l'esenzione.
	<b>Articolo 76</b> <b>Ingresso gratuito.</b>
	1. Le guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, hanno diritto, ai sensi del Decreto Ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato), all'ingresso gratuito durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali.
<b>Art. 48</b> <b>(Sanzioni amministrative)</b>	<b>Articolo 77</b> <b>Sanzioni amministrative.</b>
1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 44 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.	1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.
2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 44 in una lingua straniera per la quale non è	2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69 in una lingua straniera per la quale non è

abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.	abilitato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
3. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 44 privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 47, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.	3. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 75 privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
4. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 44 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.	4. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983. Il relativo gettito è destinato a finanziare l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) e gli interventi di promozione turistica.	5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.
	<b>TITOLO V</b>
	<b>Interventi per la qualificazione della ricettività turistica</b>
	<b>Articolo 78</b> <b>Finanziamento per la ricettività.</b>
	1. Le Province, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta ricettiva e l'adeguamento delle aziende ricettive in attività ai requisiti di classificazione previsti dalla presente legge, dispongono la concessione delle provvidenze finanziarie di cui all'articolo 81 a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate.
	<b>Articolo 79</b> <b>Interventi ammessi a finanziamento.</b>
	1. Le Province concedono le provvidenze di cui all'articolo 78 per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate: a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività; b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all'aria aperta; c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera; d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale di cui all'articolo 38; e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta.

	<b>Articolo 80</b> <b>Interventi ammissibili.</b>
	1. Gli interventi di cui all'articolo 79 sono quelli ritenuti utili alla qualificazione dell'offerta ricettiva, inclusi quelli concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo-ricreative, di ristoro, annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.
	<b>Articolo 81</b> <b>Provvidenze.</b>
	<p>1. La Provincia competente, per le iniziative previste all'articolo 79, concede il concorso sugli interessi ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 13, nella misura massima di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente.</p> <p>2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in forma attualizzata su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, da istituti bancari convenzionati per un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.</p> <p>3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche su mutui contratti con istituti bancari, a condizioni liberamente concordate tra le parti, a valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera. Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro competente con proprio decreto.</p> <p>4. Il concorso è corrisposto nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, fissato dallo Stato ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), a carico dei soggetti beneficiari.</p> <p>5. Sono ammesse ai benefici di cui al presente titolo anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempre che dagli stessi risulti la destinazione di cui all'articolo 79.</p> <p>6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese.</p>
	<b>Articolo 82</b> <b>Convenzioni.</b>
	<p>1. Le Province, per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 81, stipulano un'unica convenzione con gli istituti di credito che prevede, in particolare:</p> <p>a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonché il termine entro cui l'Istituto di credito perviene alla stipula del contratto di mutuo;</p> <p>b) la durata massima del mutuo, che non può eccedere i venti anni;</p> <p>c) la durata massima dell'eventuale preammortamento.</p>

	<b>Articolo 83</b> <b>Vincolo di destinazione.</b>
	<p>1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente titolo sono soggetti al vincolo di destinazione per l'intera durata del mutuo desumibile dal provvedimento di concessione; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola da inserire nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell'istituto mutuante, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.</p> <p>2. La Provincia competente può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al comma 1, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.</p> <p>3. La Provincia competente, nell'ipotesi di cui al comma 2, dispone la revoca del beneficio, subordinandola alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma attualizzata.</p>
	<b>Articolo 84</b> <b>Riparto stanziamenti.</b>
	<p>1. La Giunta regionale ripartisce, di norma, i fondi stanziati per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 81 nella misura del settanta per cento per la provincia di Perugia e del trenta per cento per la provincia di Terni.</p> <p>2. La Giunta regionale, in caso di persistente inutilizzazione da parte di una delle Province dei fondi assegnati, è autorizzata a modificare le percentuali di riparto nelle successive annualità.</p>
	<b>Articolo 85</b> <b>Accreditamento fondi.</b>
	<p>1. La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata dalle Province entro il 30 novembre di ogni anno nei limiti degli stanziamenti regionali di bilancio.</p>
<b>TITOLO VI</b> <b>DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>TITOLO VI</b> <b>Disposizioni finanziarie, finali e transitorie</b>
<b>Art. 49</b> <b>(Norma finanziaria)</b>	<b>Articolo 86</b> <b>Norma finanziaria.</b>
<p>1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e s.m.i., con quanto annualmente stanziato nel bilancio di previsione regionale, per gli esercizi finanziari 2016 e successivi, alle seguenti Missioni, Programmi e Titoli:</p>	<p>1. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5350).</p> <p>2. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 9 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e</p>

<p>a) Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), f), o) e p) e comma 4, all’articolo 6, all’articolo 7 e all’articolo 11;</p>	<p>commercializzazione del turismo” del bilancio di previsione 2013 (cap. 5306).</p> <p>3. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 10 e all'articolo 39 si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto alla unità previsionale di base 02.1.005 "Amministrazione del personale" del bilancio regionale (cap. 560 - Spesa obbligatoria).</p>
<p>b) Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” per le spese di cui all'articolo 30;</p>	<p>4. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 11 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5300).</p>
<p>2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al bilancio di previsione regionale per l’iscrizione degli introiti derivanti dalle sanzioni di cui agli articoli 34, 43 e 48, nella parte entrata al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 2 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” e nella parte spesa alla Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”;</p>	<p>5. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 13, comma 4 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5310).</p>
<p>3. Gli interventi di cui all’articolo 10 sono finanziati con le risorse di cui all’articolo 15, comma 1, lett. d) della Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.” Iscritte alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo I “Spese correnti”.</p>	<p>6. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 14, comma 3 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5302).</p> <p>7. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 81 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.2.002 "Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici" del bilancio di previsione 2013 (cap. 9281).</p> <p>8. Al finanziamento degli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 91 si fa fronte con le risorse annualmente stanziare ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 nell'unità previsionale di base 02.1.001 "Relazioni istituzionali (capp. 716/1021 - 716/1022 - 717/1021 - 717/1022) del bilancio di previsione, con le modalità ed i criteri previsti agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.</p> <p>9. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 88</b> <b>Potere sostitutivo.</b></p>
	<p>1. La Giunta regionale, in caso di accertata inadempienza da parte delle Province, dei Comuni e delle Unioni speciali nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite dal presente testo unico, diffida l'ente inadempiente a provvedere nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della diffida.</p> <p>2. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, esercita il potere sostitutivo anche mediante la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari.</p> <p>3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale gli atti relativi all'esercizio del potere sostitutivo.</p>



	<b>Articolo 89</b> <b>Concessione di benefici.</b>
	1. La concessione di qualsiasi beneficio pubblico ad imprese turistiche è subordinata al rispetto da parte delle stesse imprese dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e delle norme previdenziali, contributive e fiscali.
<b>Art. 50</b> <b>(Clausola valutativa)</b>	<b>Articolo 90</b> <b>Clausola valutativa.</b>
1. La Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria ed alla qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza.	1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria ed alla qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza.
2. Ogni tre anni, in concomitanza con il Masterplan triennale delle attività di promozione turistica e integrata di cui all'articolo 6, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente:	2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:
	a) l'elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle priorità di cui all'articolo 79 la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo, l'ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 83;
a) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dalla Regione sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;	b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dalle Unioni speciali sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;
b) i contributi erogati dalla Regione alle associazioni Pro-loco;	c) i contributi erogati dalle Province alle associazioni pro-loco.
	3. Ogni due anni, entro il 31 luglio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti:
c) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici.	a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;
	b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell'accoglienza e il miglioramento dell'offerta turistica.
3. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.	4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.
<b>Art. 51</b> <b>(Norme regolamentari)</b>	
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari al fine di stabilire la disciplina amministrativa per:	
a) l'esercizio delle attività ricettive di cui all'articolo 31, nonché la classificazione, la riclassificazione quinquennale e i requisiti minimi obbligatori delle	

medesime;	
b) l'esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo e filiali di cui all'articolo 36.	
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta le norme regolamentari di cui ai seguenti articoli:	
a) articolo 8, comma 2;	
b) articolo 10, comma 5;	
c) articolo 11, comma 5;	
d) articolo 45, comma 2.	
<b>Art. 52</b> <b>(Norme transitorie e finali)</b>	<b>Articolo 91</b> <b>Norme transitorie e finali.</b>
1. Le funzioni di classificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) continuano ad essere esercitate dai comuni, anche con le forme associate previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.	1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali sono effettuati ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).
2. Le funzioni di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, nonché le rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) continuano ad essere esercitate dai comuni, con le forme associative previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.	2. Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 i procedimenti relativi alle professioni turistiche, ivi compresi gli esami di abilitazione, alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale, nonché alle associazioni pro-loco, sono svolti dalla struttura regionale competente ai sensi del presente testo unico.
3. Il primo anno di riferimento ai fini dell'approvazione del Masterplan di cui all'articolo 6, comma 1 è l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.	
4. I Comuni già iscritti nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 3, comma 5 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 8.	
5. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 8, comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 12 giugno 2012, n. 9 (Criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, in attuazione dell'articolo 2, comma 4-ter della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)	3. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Unioni speciali di comuni di cui alla L.R. 18/2011, le funzioni conferite dall'articolo 6 del presente testo unico sono esercitate, secondo la rispettiva competenza, dagli ATI ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) e dai Comuni competenti per territorio.
6. Le associazioni pro-loco già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) della l.r. 13/2013 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 11.	
7. Le country house già autorizzate alla data di entrata in vigore della l.r. 18/2006, possono continuare ad esercitare	4. Le country house - residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca e gli

<p>l'attività anche in deroga al numero minimo di posti letto di cui all'articolo 15, comma 1 della presente legge.</p>	<p>esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2006, continuano ad esercitare l'attività in base ai criteri fissati dalla normativa regionale vigente in materia alla data di entrata in vigore della stessa L.R. n. 18/2006.</p>
	<p>5. La Giunta regionale è autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione consiliare competente per materia, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N e O, allegate alla presente legge.</p>
<p>8. L'attività di affittacamere già autorizzata alla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitata sia su camere che su appartamenti, ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 2 della l. r. 13/2013, possono continuare ad esercitare l'attività stessa anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 17 della presente legge.</p>	
<p>9. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di affittacamere esclusivamente in non più di due appartamenti mobiliati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della l.r. 13/2013, devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.</p>	
<p>10. Sino alla nomina della Commissione per le residenze d'epoca di cui all'articolo 30, comma 1 le funzioni previste dall'articolo 30, comma 2 sono svolte dalla commissione nominata ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della l.r. 13/2013 ancorché abrogata dalla presente legge.</p>	
<p>11. Le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3 e 5 si applicano dal momento della adozione da parte della Giunta regionale degli atti relativi al modello di dettaglio struttura e alle modalità di trasmissione della SCIA e del dettaglio struttura, di cui al medesimo articolo 31 commi 3 e 5. .</p>	
<p>12. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive con un numero massimo di ospiti consentiti non superiore a trenta per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore del Titolo VIII della l.r. 12/2015 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 166 della medesima l.r. 12/2015.</p>	
<p>13. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f) della l.r. 13/2013 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 36, comma 6.</p>	
<p>14. I direttori tecnici già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera l) della l.r. 13/2013 sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 40, comma 4.</p>	
<p>15. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20, comma 1 del d.lgs. 79/2011, i procedimenti relativi all'abilitazione del direttore tecnico di cui all'articolo 40, sono regolati ai sensi del d.lgs. 206/2007.</p>	
<p>16. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera</p>	

g) della l.r. 13/2013 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 41, comma 2.	
17. Le professioni turistiche già iscritte negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i) della l.r. 13/2013 sono iscritte automaticamente negli elenchi di cui all'articolo 44, comma 5.	
18. Le disposizioni di cui all'articolo 44, si applicano sino alla data di entrata in vigore delle norme statali in materia di professioni turistiche.	
19. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 51 si applicano le corrispondenti disposizioni contenute nella l.r. 13/2013 ancorchè abrogate dalla presente legge.	
20. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.	6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.
21. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate ai sensi dell'articolo 53 deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti norme della presente legge	7. Laddove disposizioni di legge o regolamenti o atti amministrativi dispongano un rinvio a norme della L.R. n. 18/2006, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente testo unico.
	<b>Articolo 92</b> <b>Atti di indirizzo.</b>
	1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente testo unico, adotta gli atti di cui agli articoli seguenti: a) articolo 17, comma 7; b) articolo 72, comma 1.
<b>Art. 53</b> <b>(Abrogazione di norme)</b>	<b>Articolo 93</b> <b>Abrogazione di norme.</b>
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:	1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni: Omissis
a) legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo);	
b) articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016- 2018 della Regione Umbria – legge di stabilità regionale 2016).	
*	
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i seguenti regolamenti:	
a) regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 10 (Disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo);	
b) regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 11 (Disciplina della Commissione per la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche);	
c) regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 12 (Disciplina dell'organizzazione professionale di congressi).	

